

CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE

Fra

Worldenergy SA, una società con sede legale in Strada Cantonale, CH-6562 Soazza (Svizzera), partita iva n. CHE-116.343.713 IVA, iscrizione al registro delle imprese di Coira n. CH-350.3.006.443-1, qui rappresentata da Roberto Keller, in qualità di amministratore (nel seguito: Venditore)

e

_____, una società con sede legale in _____, partita iva n. _____, iscrizione al registro delle imprese di _____ n. _____, qui rappresentata da _____, in qualità di _____ (nel seguito: Acquirente)

(nel seguito anche singolarmente riferite come Parte o collettivamente come Parti)

Premesso che:

- (1) L'art. 11, comma 1 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (nel seguito: il Decreto 130/10), prevede l'obbligo, per i soggetti investitori che abbiano deciso di avvalersi delle misure di anticipazione degli effetti dell'investimento in stoccaggio di cui all'art. 9, comma 1 (nel seguito: Soggetto Investitore Aderente), di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici i quantitativi di gas naturale resi disponibili nel periodo invernale a tali soggetti nell'ambito di tali misure di anticipazione;
- (2) Tale obbligo di offerta in vendita è altresì previsto all'art. 4.2.9 del contratto fra Gestore dei Servizi Energetici e Soggetto Investitore Aderente;
- (3) Le modalità di adempimento all'obbligo di offerta in offerta in vendita di cui in premessa (1) che precede sono state determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle Deliberazioni 4 novembre 2010 n. ARG/gas 193/10 e 1 marzo 2012 n. 67/2012/R/Gas;
- (4) Il Venditore, in qualità di soggetto terzo mandatario del Soggetto Investitore Aderente, ha offerto in vendita sulla piattaforma P-Gas gestita dal Gestore dei mercati energetici (GME), comparto "Ex D.lgs. 130/10", i quantitativi di gas invernale resi disponibili al Soggetto Investitore Aderente dallo / dagli stoccatore/i virtuale/i ad esso abbinato/i. A tal fine, il Venditore ha scelto la tipologia di contratto semestrale, con periodo di consegna dalle ore 6:00 del 1 ottobre 2012 alle ore 6:00 del 1 aprile 2013;
- (5) L'Acquirente, società autorizzata a partecipare alle contrattazioni sulla piattaforma P-Gas, si è aggiudicato la fornitura di cui alla premessa (4) che precede, accettando le condizioni di cui al presente contratto (nel seguito: Contratto) e si è quindi irrevocabilmente impegnato a ritirare e a pagare (o a pagare in caso di mancato ritiro) i quantitativi di gas aggiudicati.

Tutto ciò premesso, le premesse essendo parte integrale e sostanziale del Contratto, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. Definizioni

Nel Contratto, i seguenti termini avranno il significato loro attribuito qui di seguito:

“**AEEG**”: indica l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

“**Autorità**”: indica l’AEEG e/o ogni organo o istituzione della Pubblica Amministrazione e/o dello Stato competente in materia.

“**Codice di Rete**”: indica il codice di rete di Snam approvato secondo le modalità della delibera AEEG n. 75/03, come di volta in volta modificato ed integrato.

“**Evento di Forza Maggiore**”: ha il significato attribuito a tale termine all’art. 9.

“**Gas Naturale**”: indica la miscela di idrocarburi e gas non combustibili, allo stato gassoso, estratti dal sottosuolo allo stato naturale, separatamente o unitamente ad idrocarburi liquidi, oggetto del presente Contratto e conforme alle specifiche tecniche e di qualità individuate dal Codice di Rete.

“**Giorno Gas**”: indica il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle ore 06:00 del giorno di calendario successivo.

“**Manuale PSV**”: indica il manuale redatto da Snam per l’uso del sistema PSV, come di volta in volta modificato od integrato.

“**Periodo di Fornitura**”: indica il periodo intercorrente dalle ore 6:00 del 1 ottobre 2012 alle ore 6:00 del 1 aprile 2013.

“**Prezzo Contrattuale**”: indica il prezzo della Quantità Contrattuale di Gas Naturale così come disciplinato all’art.6 1(a)che segue.

“**Punto di Consegna**”: indica il PSV.

“**PSV**”: indica il punto di scambio virtuale, di cui alla Deliberazione dell’AEEG n. 22/04, organizzato e gestito da Snam.

“**Quantità Giornaliera (o DCQ)**”: indica la quantità di Gas Naturale messa a disposizione dal Venditore che l’Acquirente si impegna a ritirare per ogni Giorno.

“**Quantità Contrattuale**”: indica la quantità complessiva di Gas Naturale, somma delle Quantità Giornaliere.

“**Snam**”: indica Snam Rete Gas S.p.A.

“**Transazione**”: indica l’inserimento nella piattaforma informatica del sistema PSV dell’offerta di vendita di Gas Naturale da parte del Venditore al PSV e la successiva accettazione da parte dall’Acquirente, effettuate in conformità con i termini e le condizioni di cui al Manuale PSV e al

Contratto. La Transazione si intende perfezionata dopo l'avvenuta conferma definitiva, attraverso la succitata piattaforma informatica, da parte di Snam.

2. Oggetto del Contratto

A seguito della sottoscrizione del Contratto, il Venditore si obbliga a consegnare all'Acquirente presso il Punto di Consegna, e l'Acquirente si obbliga a ritirare presso tale punto e a pagare al Venditore, o a pagare se non ritirata ("take or pay") la Quantità Contrattuale durante il Periodo di Fornitura, ai termini e alle condizioni qui specificate.

Il passaggio di proprietà del Gas Naturale avverrà con la consegna dello stesso presso il Punto di Consegna e, a partire da tale Punto di Consegna, l'Acquirente assumerà tutti i rischi connessi alle quantità di Gas Naturale acquistati dal Venditore. Il passaggio di proprietà del Gas Naturale dal Venditore all'Acquirente si considererà avvenuto solo al momento della conferma definitiva della Transazione da parte di Snam.

3. Quantità Contrattuale

Fatto salvo quanto previsto all'art. 9 che segue, in ogni Giorno Gas nel Periodo di Fornitura, il Venditore si impegna a consegnare all'Acquirente al Punto di Consegna la seguente quantità di Gas Naturale:

$$\text{DCQ} = \underline{\hspace{2cm}} \quad (\text{MWh/g})$$

In ogni Giorno Gas nel Periodo di Fornitura, l'Acquirente si impegna a ritirare e a pagare, o a pagare in caso di mancato ritiro ("Take or Pay") la seguente quantità di Gas Naturale:

$$\text{DCQ} - D \quad (\text{MWh/g})$$

dove:

D è la quantità di Gas Naturale, in MWh/g:

- (a) non consegnata dal Venditore all'Acquirente per qualunque motivo;
- (b) non ritirata dall'Acquirente per le ragioni di cui all'art. 9 che segue.

4. Modalità operative per la consegna e il ritiro del Gas Naturale

Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente sono quelle previste dal Manuale PSV. In particolare:

- (a) fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, il Venditore s'impegna ad emettere la Transazione per la Quantità Giornaliera con riferimento ad un determinato Giorno Gas entro il termine di emissione previsto per tale Giorno Gas, in conformità al Manuale PSV. Qualora tale Transazione sia stata emessa nel rispetto della quantità e del termine sopra

stabilito, il Gas Naturale oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.

- (b)** Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, l'Acquirente si impegna ad accettare la Transazione emessa dal Venditore in accordo con quanto previsto alla lettera (a) che precede. Qualora tale Transazione sia stata accettata entro il termine di accettazione previsto per tale Giornata Gas, in conformità al Manuale PSV, il Gas Naturale oggetto della Transazione è da considerarsi ritirato dall'Acquirente.
- (c)** Rimane inteso che il Venditore potrà emettere Transazioni multigiornaliere. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, qualora tali Transazioni siano state emesse per le Quantità Giornaliere, ed entro il termine previsto per l'emissione di tali Transazioni multi giornaliere, in conformità al Manuale PSV, il Gas Naturale oggetto di tali Transazioni è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.
- (d)** L'Acquirente si impegna ad accettare le Transazioni multigiornaliere emesse dal Venditore in accordo con quanto previsto alla lettera (c) che precede. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, qualora tali Transazioni siano state accettate dall'Acquirente entro il termine previsto per l'accettazione di tali Transazioni, in conformità al Manuale PSV, il Gas Naturale oggetto di tali Transazioni è da considerarsi ritirato dall'Acquirente.
- (e)** Qualora l'Acquirente non accetti una o più Transazioni emesse dal Venditore in accordo con quanto disposto alle lettere (a) e (c) che precedono, il Gas Naturale oggetto di tali Transazioni verrà ritenuto non ritirato da parte dell'Acquirente. In tale caso, l'Acquirente sarà tenuto al pagamento al Venditore di un importo pari al prodotto della quantità non ritirata moltiplicato per il Prezzo Contrattuale. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dall'Acquirente al Venditore con le modalità previste all'art. 7, lettera (b) che segue.
- (f)** Qualora il Venditore non emetta una o più Transazioni entro i termini temporali precedentemente stabiliti, o qualora una o più transazioni siano state emesse per quantità giornaliere inferiori alla DCQ (fatto salvo quanto previsto all'art. 9 che segue), dette quantità si considereranno non consegnate. In tale caso, l'Acquirente si impegna ad accettare comunque le Transazioni emesse e ad avvisare prontamente il Venditore. Il Venditore sarà tenuto al pagamento all'Acquirente di un importo pari al prodotto della quantità non consegnata moltiplicato per il differenziale (qualora positivo) tra l'esito, in ciascun giorno di mancata consegna, del mercato di bilanciamento (PB-Gas) e il Prezzo Contrattuale. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dal Venditore all'Acquirente con le modalità previste all'art. 7, lettera (b) che segue.
- (g)** Qualora il Venditore emetta la Transazione per un quantitativo superiore alla DCQ , l'Acquirente ha l'obbligo di rifiutare la Transazione e notificare al Venditore la necessità di emettere una nuova Transazione per il quantitativo corretto secondo quanto previsto all'art. 3 del Contratto. Se la nuova Transazione:

- (i) viene emessa dal Venditore ed accettata dall'Acquirente entro il termine ultimo previsto dal Manuale PSV, si applica quanto previsto alle lettere da (a) a (d) che precedono;

ovvero se

- (ii) non viene emessa dal Venditore entro il termine ultimo previsto dal Manuale PSV, si applica quanto previsto alla lettera (f) che precede;

ovvero se

- (iii) nonostante venga emessa dal Venditore entro il termine ultimo previsto dal Manuale PSV, non venga accettata dall'Acquirente, si applica quanto previsto alla lettera (e) che precede.

- (h) Ciascuna Parte si impegna ad informare prontamente l'altra in relazione ad errori o ritardi nell'emissione o nell'accettazione delle Transazioni. Ove si verifichi un Evento di Forza Maggiore, le Parti si impegnano a correggere le quantità sottostanti alle Transazioni già emesse e accettate, tramite l'emissione e l'accettazione di nuove Transazioni a tale fine (o non accettando Transazioni emesse, nel caso dell'Acquirente), in modo da realizzare lo scambio di quantità di Gas Naturale compatibile con l'Evento di Forza Maggiore.

5. Qualità del Gas Naturale

Il Gas Naturale consegnato dal Venditore all'Acquirente al Punto di Consegna sarà conforme alle specifiche tecniche e di qualità espressamente previste dal Codice di Rete. Qualora il Gas Naturale risulti non conforme alla specifica di qualità di cui al Codice di Rete, la Parte che per prima è venuta a conoscenza di tale fatto ne darà tempestiva comunicazione all'altra Parte. Il Venditore si farà parte diligente verso Snam per raccogliere le informazioni necessarie riguardo al Gas Naturale fuori specifica e alla durata prevista di tale evento, e ne informerà l'Acquirente.

Fatta salva la predetta comunicazione da parte del Venditore a Snam, non graverà sul Venditore alcun altro obbligo o responsabilità al riguardo.

6. Prezzo Contrattuale

- (a) L'Acquirente si impegna a pagare, su base mensile per ogni mese facente parte del Periodo di Fornitura e per ogni MWh consegnato dal Venditore all'Acquirente, un importo pari a:

$$P_m = P_{m-1} + \Delta P_m \quad (\text{€cent/MWh})$$

dove:

$$\Delta P_m = 1'134,331 \times 0,95^* (I_m - I_{m-1})$$



$$I_m = 0,41 \times \text{GASOLIO}_m / \text{GASOLIO}_0 + 0,46 \times \text{BTZ}_m / \text{BTZ}_0 + 0,13 \times \text{BRENT}_m / \text{BRENT}_0$$

GASOLIO_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in €cent/kg considerando il valore del cambio €//\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €//\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

GASOLIO₀ è pari a 21,914 c€/kg;

BTZ_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in €cent/kg considerando il valore del cambio €//\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €//\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BTZ₀ è pari a 14,107 c€/kg;

BRENT_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", "Price – Average Supplement", sotto il titolo "Spot Crude Assessments", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in €cent/kg considerando il valore del cambio €//\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €//\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BRENT₀ è pari a 18,250 c€/kg;

Ai fini del calcolo del Prezzo Contrattuale P_m si ha che:

P_m = prezzo della negoziazione conclusa tra le Parti sulla P-Gas, espresso in EuroCt/MWh

$$I_m = 2,228$$

- (b) Il Prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di Consegna che saranno interamente posti a carico dell'Acquirente.

- (c) Nel caso fossero introdotti corrispettivi per l'utilizzo del sistema PSV successivamente alla sottoscrizione del Contratto, per la parte rimanente del Periodo di Fornitura, i corrispettivi verranno equamente suddivisi fra le Parti.
- (d) Fatto salvo quanto sopra previsto, il Prezzo Contrattuale e la sua formula di calcolo e di aggiornamento non sono suscettibili di revisione per tutta la durata del Contratto, anche in caso di modifica del quadro normativo e tariffario vigente al momento della sottoscrizione del Contratto.

7. Termini e modalità di fatturazione e di pagamento

- (a) Il Venditore emetterà fattura nei confronti dell'Acquirente su base mensile:
 - (i) in acconto, per il totale della DCQ di cui all'art. 3 che precede prevista in un mese di consegna nell'ambito del Periodo di Fornitura (assumendo che il termine "D" sia pari a zero durante tale mese), entro il 10° (decimo) giorno del mese precedente a quello di consegna del Gas Naturale;
 - (ii) a conguaglio, in caso di Eventi di Forza Maggiore o di mancata consegna, entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello di consegna del Gas Naturale.

Le fatture così emesse saranno trasmesse dal Venditore all'Acquirente a mezzo fax.

- (b) A condizione che la fattura sia stata emessa entro il 10° (decimo) giorno del mese, l'Acquirente è tenuto al pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario (con data valuta e contabile per il beneficiario e senza detrazioni) entro il 20° (ventesimo) giorno del mese stesso. In caso di scadenza della fattura ricadente nei giorni di sabato, domenica, o altro giorno festivo, il termine di scadenza ricade nel primo giorno lavorativo che segue. Qualora il termine per l'emissione delle fatture non sia stato rispettato, l'Acquirente dovrà effettuare il pagamento entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della stessa.
- (c) Qualora l'Acquirente contesti in buona fede gli importi fatturati, lo stesso dovrà comunicare per iscritto al Venditore i motivi della contestazione entro il termine di novanta giorni dal termine di pagamento di cui al comma precedente, e sarà comunque tenuto a pagare gli importi fatturati entro il termine di pagamento sopra pattuito. Qualora venga accertato che una fattura non era corretta in termini di quantità o prezzo, il Venditore provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio al momento dell'emissione della fattura relativa al successivo mese di fornitura; detta fattura o nota di credito verrà pagata o riscossa dall'Acquirente conformemente ai termini di pagamento di cui alla lettera (b) che precede. Nel caso in cui, al momento dell'accertamento, non sia prevista l'emissione di ulteriori fatture dal Venditore all'Acquirente, il Venditore emetterà fattura o nota di credito entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto accertamento. Detta fattura (o nota di credito) verrà pagata dall'Acquirente o dal Venditore (o dal Venditore all'Acquirente) entro 10 (dieci) giorni

dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Acquirente. Agli importi eventualmente pagati in eccesso dall'Acquirente al Venditore ai sensi del presente art. si applicano gli interessi secondo quanto previsto all'art. 8 che segue.

- (d) Nel caso in cui l'Acquirente contesti un errore manifesto di fatturazione (quale a titolo esemplificativo un evidente errore di calcolo), il Venditore si impegnerà a rimettere la fattura debitamente corretta non appena avuta notizia da parte dell'Acquirente del manifesto errore di fatturazione; l'Acquirente provvederà al pagamento non appena ricevuta la fattura corretta, ma comunque non prima dei termini previsti alla lettera (b) che precede calcolati con riferimento alla fattura errata originariamente emessa.
- (e) In caso di significativa riduzione dell'affidabilità finanziaria dell'Acquirente, in base al ragionevole giudizio del Venditore, a seguito di fusioni, incorporazioni, acquisizioni, cessioni della società e di ramo d'azienda, cambiamento di controllo o altre operazioni simili l'Acquirente dovrà rilasciare al Venditore una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta, di importo pari al controvalore di due mesi di fornitura della DCQ valorizzata al Prezzo Contrattuale determinato al momento della richiesta dell'emissione da parte del Venditore, emessa da primario istituto bancario. Qualora la garanzia ai sensi del presente art. 7(e) venga escussa in tutto o in parte, l'Acquirente si impegna a ricostituire detta garanzia fino alla concorrenza dell'importo originario entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione.

8. Mancato o ritardato pagamento

- (a) Nel caso in cui una Parte ritardi il pagamento di una o più fatture per ragioni che non siano errori manifesti di fatturazione, l'altra Parte addebiterà alla Parte inadempiente interessi moratori per ogni giorno di ritardo sugli importi fatturati in misura pari al tasso Euribor 365 con scadenza ad un mese maggiorato di 3 (tre) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile al momento della scadenza della fattura e relativo alla categoria di riferimento, salvo il risarcimento del maggior danno. Per la determinazione del tasso si farà riferimento alla tabella pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" a cura dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana; in caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.
- (b) In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento degli importi dovuti dall'Acquirente al Venditore ai sensi del Contratto e qualora tale mancato, parziale o ritardato pagamento si protragga per un periodo superiore a 7 (sette) giorni dalla prevista data di pagamento, e ferma restando l'applicazione degli interessi di mora secondo quanto disposto alla lettera (a) che precede e il risarcimento del danno ulteriore, il Venditore si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., dandone preventiva comunicazione scritta all'Acquirente, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi (termine di preavviso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1565 cod. civ., è

considerato congruo dalle Parti). In ogni caso, decorsi 10 (dieci) giorni dalla data della sospensione senza che l'Acquirente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà del Venditore risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. Resta inteso che il mancato esercizio da parte del Venditore delle facoltà di sospensione e/o risoluzione del Contratto nei termini di cui al presente paragrafo non comporterà la perdita di tali facoltà da parte del Venditore, se non nel caso in cui l'Acquirente abbia nel frattempo corrisposto al Venditore quanto dovuto, compresi gli interessi. Per tutta la durata del periodo di sospensione, trova comunque applicazione previsto all'art. 4, lettera (e) che precede ("take or pay").

9. Forza Maggiore

- (a) Per forza maggiore (di seguito: "Evento di Forza Maggiore") si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo della Parte che vi è incorsa, non poteva essere previsto o evitato con la dovuta diligenza, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo l'adempimento, in tutto od in parte, delle obbligazioni derivanti dal Contratto.
- (b) La Parte colpita dall'Evento di Forza Maggiore sarà esonerata da responsabilità e non sarà considerata inadempiente alle proprie obbligazioni per tutto il tempo e nella misura in cui l'adempimento delle obbligazioni a suo carico sia reso impossibile dall'Evento di Forza Maggiore, la parte colpita si impegna a:
 - (i) comunicare prontamente all'altra Parte l'accadimento l'Evento di Forza Maggiore verificatosi, i suoi effetti e la stima della probabile durata;
 - (ii) comunicare all'altra Parte le ragionevoli azioni poste in essere per ovviare all'Evento di Forza Maggiore o limitarne le conseguenze;
 - (iii) porre in essere quanto ragionevolmente possibile per minimizzarne gli effetti sul presente Contratto,
 - (iv) comunicare prontamente all'altra Parte la cessazione dell'Evento di Forza Maggiore e a seguito di tale comunicazione, riprendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali entro tempi compatibili con le scadenze per la programmazione del Gas Naturale.

Resta inteso che l'impossibilità invocata da una Parte di adempiere ai propri obblighi di pagamento non sarà in nessun caso considerata Evento di Forza Maggiore.

Quanto sopra indicato non pregiudica in alcun modo gli obblighi e i diritti delle Parti maturati precedentemente al verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore.

- (c) La Parte non colpita dall'Evento di Forza Maggiore avrà il diritto di sospendere l'adempimento degli obblighi su di essa gravanti nella stessa misura in cui gli obblighi

gravanti sulla Parte affetta dall'Evento di Forza Maggiore non siano adempiuti a causa dello stesso.

- (d) Ai sensi del Contratto, gli Eventi di Forza Maggiore includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- (i) eventi naturali, scioperi generali, sabotaggi, terremoti, frane, slavine, guerre, inondazioni, atti di terrorismo;
 - (ii) impedimenti o sospensioni tecniche del sistema PSV, che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - (iii) leggi, norme e regolamenti emanati dall'Autorità che abbiano un impatto tale da impedire, a una o a entrambe le Parti, l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali;
 - (iv) gli eventi di forza maggiore dichiarati come tali dallo/dagli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i al Soggetto Investitore Aderente mandante del Venditore.

10. Modalità amministrative e oneri fiscali

- (a) Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
- (b) Le fatture relative ai corrispettivi di cui all'art. 6 che precede, saranno assoggettate ad IVA all'aliquota vigente alla data di effettuazione dell'operazione ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
- (c) Il Venditore sarà tenuto al pagamento di tutte le tasse e gli oneri fiscali inerenti il Gas Naturale consegnato in conformità al presente Contratto che possano sorgere fino al Punto di Consegna.
- (d) L'Acquirente sarà tenuto al pagamento di tutte le tasse e gli oneri fiscali inerenti il Gas Naturale consegnato in conformità al presente Contratto che possano sorgere a valle del Punto di Consegna.
- (e) Il Gas Naturale oggetto di fornitura non è sottoposto al regime fiscale delle accise. Gli eventuali adempimenti fiscali in materia di accise sul Gas Naturale, ove esistenti, verranno in ogni caso adempiuti dall'Acquirente.

11. Limitazione di responsabilità

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel Contratto, ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di

dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne costituiscono danno emergente con esclusione del lucro cessante.

12. Durata del Contratto

Il presente Contratto è efficace e vincolante fra le Parti a far data dalla sottoscrizione e ed avrà durata sino alla fine del Periodo di Fornitura.

13. Dichiarazioni delle Parti

- (a) L'Acquirente dichiara che:
 - (i) è e sarà una società validamente costituita ed esistente secondo il diritto _____;
 - (ii) non è stata e non sarà stata dichiarata fallita, né è stata e non sarà intrapresa alcuna azione per farla dichiarare fallita o per assoggettarla ad una qualsiasi altra procedura concorsuale;
 - (iii) il Contratto non viola il proprio atto di costituzione e statuto né costituisce inadempimento di qualsiasi accordo da essa sottoscritto.
- (b) L'Acquirente e il Venditore dichiarano di essere soggetti abilitati ad operare al PSV e si impegnano a mantenere l'abilitazione ad operare al PSV per tutto il periodo di durata e validità del Contratto, e dichiarano di essere in grado, conseguentemente, di dare attuazione alle reciproche obbligazioni sottese al Contratto.

14. Clausola risolutiva espressa e Recesso

- (a) Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa semplice comunicazione scritta da parte del Venditore all'Acquirente, qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:
 - (i) mancato pagamento da parte dell'Acquirente di una qualsiasi somma dovuta ai sensi del Contratto entro i termini previsti all'art. 7 che precede, qualora entro cinque (5) giorni dalla notifica con raccomandata a.r. inviata dal Fornitore, l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento;
 - (ii) risoluzione di un distinto contratto di fornitura fra Acquirente e Venditore per ragioni attribuibili all'Acquirente;

- (iii) mancata emissione o ricostituzione della garanzia bancaria dovuta dall'Acquirente al Venditore nei termini di cui al precedente art. 7(e);
 - (iv) violazione da Parte dell'Acquirente di una delle dichiarazioni di cui all'art. 13 del Contratto.
- (b) Qualora il Venditore non provveda al pagamento di quanto da esso eventualmente dovuto all'Acquirente ai sensi del presente Contratto, ovvero perda l'abilitazione al PSV ovvero in caso di mancata emissione delle Transazioni con riferimento ad almeno 7 Giorni Gas (fatto salvo il caso di Eventi di Forza Maggiore di cui all'art. 9 che precede), l'Acquirente potrà intimare al Venditore, tramite comunicazione scritta, di adempiere entro 20 (venti giorni) dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine senza che il Venditore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, il Contratto si intenderà risolto.
- (c) Il Venditore potrà recedere dal Contratto previa comunicazione, in caso di insolvenza dell'Acquirente.
- (d) In ogni caso di risoluzione del Contratto, compresi i casi di cui al presente art., eccetto che per cause direttamente imputabili al Venditore, l'Acquirente sarà tenuto al pagamento di un importo pari al prodotto delle quantità di Gas Naturale di cui all'art. 3 che precede, moltiplicate per il Prezzo Contrattuale, fino al termine del Periodo di Fornitura ("take or pay"). Tali importi verranno fatturati e pagati in accordo con quanto disposto all'art. 7 che precede.
- (e) In ogni caso di risoluzione del Contratto, compresi i casi di cui al presente art., per cause direttamente imputabili al Venditore, il Venditore sarà tenuto al pagamento esclusivamente di un importo pari al prodotto delle quantità di Gas Naturale di cui all'art. 3 che precede, moltiplicate per il differenziale (ove positivo) fra l'esito, in ciascun giorno di mancata consegna, del mercato di bilanciamento (PB-Gas) e il Prezzo Contrattuale, fino al termine del Periodo di Fornitura. Tali importi verranno fatturati e pagati in accordo con quanto disposto all'art. 7 che precede.

15. Documentazione e comunicazioni

Salvo quanto espressamente previsto nel Contratto, le comunicazioni fra le Parti ai sensi del Contratto potranno essere scambiate indifferente attraverso lettera raccomandata, fax o e-mail. Ogni comunicazione fra le Parti relativa al Contratto si intenderà validamente effettuata ed efficace dalla data di ricevimento della stessa da parte del destinatario, come rilevata dalla ricevuta di ritorno (in caso di lettera raccomandata o e-mail), o dal rapporto positivo di trasmissione (in caso di fax).

Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo precedente saranno effettuate agli indirizzi di seguito indicati:

Worldenergy SA	<i>[ragione sociale]</i> _____
Strada Cantonale	<i>[indirizzo]</i> _____
CH-6562 Soazza	<i>[città e cap]</i> _____
Svizzera	<i>[nazione]</i> _____
Amministrazione, Fatturazione e Pagamenti:	
Att.ne: Amministrazione	Att.ne: _____
Tel: +41918272712	Tel: _____
Fax: +41918272512	Fax: _____
e-mail: <u>administration@wdenergy.com,</u> <u>r.rosa@wdenergy.com,</u> <u>c.gianotti@wdenergy.com</u>	e-mail: _____ _____ _____
Programmazione:	
Att.ne: Fabrizio Gechele / Claudio Gianotti	Att.ne: _____
Tel: +41793099449 / +41793541348	Tel.: _____



Fax: +41918272512	Fax: _____
e-mail: <u>f.gechele@wdenergy.com</u> <u>c.gianotti@wdenergy.com</u> <u>m.tettamanti@wdenergy.com</u>	e-mail: _____ _____ _____

Ciascuna Parte potrà modificare il proprio indirizzo dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

16. Modifiche al Contratto

- (a) Qualsiasi modifica o rinuncia ai sensi del Contratto potrà avvenire esclusivamente in forma scritta, mediante atto debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.
- (b) Qualora, a seguito di provvedimenti dell'Autorità, si renda necessaria l'integrazione del Contratto e/o la sostituzione di una o più clausole dello stesso, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative e/o modificative, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della notizia. In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che, ove, in conseguenza di sopravvenuti provvedimenti emanati dall'Autorità, il presente Contratto risultasse in parte invalido, inefficace, o comunque incompatibile con le condizioni obbligatoriamente imposte, provvederanno ad integrare o modificare nei tempi indicati il Contratto sul presupposto del mantenimento degli effetti economici e finanziari come originariamente pattuiti. Nell'ipotesi in cui le Parti non pervengano ad un'intesa nei tempi stabiliti, le stesse demanderanno la risoluzione della controversia ad un terzo arbitratore con competenza di settore, da concordarsi entro 5 (cinque) giorni lavorativi, il quale deciderà secondo equo apprezzamento in conformità all'art. 1349c.c.. Nell'ipotesi in cui le Parti non raggiungano un accordo in merito alla nomina dell'arbitratore, quest'ultimo sarà individuato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Resta inteso che i relativi costi saranno ripartiti in misura eguale tra le Parti.

17. Cessione

Nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto, in tutto o in parte, a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

18. Ulteriori previsioni



- (a) Fatto salvo quanto disposto alle lettere (c) e (d) dell'art. 8 che precede, qualsiasi ritardo od omissione di una delle Parti nel far valere i diritti ad essa derivanti dal Contratto non potrà in alcun caso considerarsi quale rinuncia a far valere tali diritti in tempo successivo.
- (b) Fatto salvo quanto disposto altrove nel Contratto, qualsiasi omissione di una delle Parti nel pretendere l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali dall'altra Parte non comporterà l'accettazione dell'inadempimento o la modifica delle pattuizioni contrattuali.
- (c) Le Parti si impegnano ad attenersi ai principi indicati nel D.lgs. 231/01 e in via generale nella normativa di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità delle Parti conseguente alla commissione di reati.
- (d) Per tutto quanto non previsto nel Contratto troveranno applicazioni le previsioni del codice civile, ed in via subordinata la normativa regolamentare applicabile.
- (e) Le Parti si danno espressamente atto che il Contratto è stato negoziato in ogni sua singola disposizione e pertanto non saranno applicabili gli artt. 1341 e 1342 c.c..
- (f) Il Contratto è redatto in duplice copia.

19. Legge applicabile e foro competente

- (a) Il Contratto è regolato e verrà interpretato in conformità alla legge italiana.
- (b) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, esecuzione, interpretazione o risoluzione del Contratto e che le Parti non riescano a risolvere in via bonaria entro i 30 (trenta) giorni successivi all'insorgere della controversia, verrà risolta in via definitiva secondo il Regolamento d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento. La sede dell'Arbitrato sarà Milano, la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano.

Soazza, _____

Worldenergy SA

Roberto A. Keller

Worldenergy SA
Via Cantonale
CH - 6562 Soazza



HANDELSREGISTER GRAUBÜNDEN

Firmennummer CH-350.3.006.443-1	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 21.12.1998	Löschung	Übertrag von: auf:	1
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------	--------------------------	---



Aktuelle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		WORLDENERGY SA	1	Soazza

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1		100'000.00	100'000.00	100 azioni al portatore da CHF 1'000.00	1		Via Cantonale 6562 Soazza

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
7		Lo studio, la realizzazione, la mediazione, il trading nonché l'acquisto e la vendita di impianti e apparecchiature nel settore energetico ed inoltre il trading, acquisto e vendita di energia elettrica e gas. La società opera in tutto il mondo. La società potrà effettuare operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, incluso il rilascio di garanzie a favore di terzi o in nome e per conto di terzi; scopo completo a norma degli statuti.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione nel FUSC.	1 2 3 7	17.12.1998 03.08.2000 03.04.2002 27.07.2011

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	FUSC

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
GR	1	4005	21.12.1998	251	28.12.1998	8849	GR	5	1716	24.06.2003	122	30.06.2003	9 / 1057592
GR	2	2204	04.08.2000	154	10.08.2000	5456	GR	6	1143	18.04.2006	78	24.04.2006	8 / 3344598
GR	3	974	04.04.2002	68	10.04.2002	9 / 419932	GR	7	3129	28.07.2011	148	03.08.2011	6281168
GR	4	1389	13.05.2002	94	17.05.2002	9 / 473358							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
5	6		Keller, Roberto A., da Buseno, in Roveredo GR PKF CERTIFICA SA (CH-514.3.025.600-1), in Lugano	Mitglied Revisionsstelle	Einzelunterschrift

Chur, 14.03.2012 WS



Beglaubigter
Auszug:

Der Registerführer

Keller
i.V.

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der alle Eintragungen, die aktuellen und die gestrichenen, enthält.